



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 14/2018

ACQUISTO CARBURANTI: DAL 1 GENNAIO 2019 SOLO FATTURA ELETTRONICA

Acquisto di carburante: solo fattura elettronica

Per l'acquisto di carburante a partire dal 1 gennaio 2019 l'unico giustificativo fiscalmente valido ai fini dell'annotazione del costo ai fini reddituali, e della detrazione IVA, chiaramente sempre nel rispetto dei limiti imposti dal TUIR e dal D.P.R. 633/72, sarà la fattura elettronica.

Concretamente, dovrà essere richiesta la fattura elettronica per ogni rifornimento effettuato, e a tal fine potrebbe essere utile fornire i dati necessari esibendo il proprio QR-Code (disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate) al fornitore di carburante, sempre che l'esercente si sia dotato degli appositi lettori.

Ci sono le carte petrolifere disponibili sia in versione classica che prepagata: consentono di acquistare il carburante a valle dell'operazione, e di avere in automatico la fatturazione elettronica, abbinando la tracciabilità del pagamento all'emissione di un documento in formato xml.

Ci sono inoltre le app per lo smartphone. Con questi strumenti il conto del rifornimento sarà pagato, in modalità elettronica, agganciata all'applicazione.

I dati necessari per gestire la fatturazione saranno inseriti nell'app al momento della registrazione e poi verranno utilizzati in automatico ad ogni rifornimento.

Un esempio è l'app: Eni Station Partita Iva.

Carburante e fattura elettronica differita

L'Agenzia delle Entrate si è già espressa sulla possibilità, da parte dell'impianto stradale di distribuzione di carburante, di emissione di una unica fattura differita mensile, da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei rifornimenti, con riferimento al mese precedente, ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/1972.

Obbligo di pagamento tracciabile

Dal 1 gennaio 2019 viene abolita la scheda carburante.

Tuttavia, ricorre l'obbligo del pagamento tracciabile mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari).

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*